



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 2 AGOSTO 2012

1. Ricorso S.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 SRL

avverso la sanzione dell'ammenda di €500,00 inflitta alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

2. Ricorso sig. MORLINO PAOLO (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale Rappresentante della società attualmente denominata S.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5 srl)

avverso la sanzione della inibizione per giorni 30 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione di cui all'art. 10, comma 3, bis C.G.S. in relazione al n. 1 punto B del Com. Uff. n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a 5 L.N.D. (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

3. Ricorso A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5

avverso le sanzioni:

- ammenda di €1.000,00 alla società;
- inibizione di giorni 30 al Sig. Borsieri Giuliano, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio Legale Rappresentante;

per violazione di cui all'art. 10, comma 3, bis C.G.S. in relazione al n. 10 punto A del Com. Uff. n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della Divisione Calcio a 5 L.N.D. (nota n. 7528/382pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata